

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per il Comune di Tarquinia (C.F.: 00129650560), in persona del Sindaco *pro - tempore* Alessandro Giulivi, rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Tsuno (C.F.: TSNM083M56Z219B - noemitsuno@ordineavvocatiroma.org) in forza di delibera di Giunta Comunale del Comune di Tarquinia n. 12 del 25.01.2024 nonché giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Viglione (C.F.: VGLGCR67B11C773A) in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 17, ove possibile notificare anche via fax al n. 0668130021 e/o pec legale@pec.studiolegaleviglione.it;

contro

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in persona del Ministro *pro - tempore*;
- Sogin S.p.A. (C.F. e partita I.V.A. n. 05779721009), in persona del legale rappresentante *pro - tempore*;

nonché nei confronti di

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) (già Ministero dello Sviluppo Economico - MISE) in persona del Ministro *pro - tempore*;
- Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in persona del legale rappresentante *pro - tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'"Elenco delle Aree presenti nella proposta di (CNAI)" pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 13 dicembre 2023 (<https://www.mase.gov.it/node/18195>) nella parte in cui comprende la zona "VT-25 - Tarquinia, Toscana" all'interno della quale insiste il Comune di Tarquinia;

- dell' *"Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25"* (Doc. GS 00127 datato 10.01.2020) pubblicato dalla Sogin S.p.A. sul proprio sito in data 5.01.2021 e contenente *"un breve inquadramento preliminare del contesto ambientale in cui è compresa l'Area VT-25, in particolare per quanto attiene gli aspetti geologici, naturalistici e antropici"*;
- della *"Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del Nulla Osta del 30/12/2020"* (Doc. DN GS 00226 datato 31.12.2020) pubblicata dalla Sogin S.p.A. sul proprio sito in data 5.01.2021 nella parte in cui l' *"Area VT-25 Tarquinia, Tuscania"* è stata giudicata *"Buona"* e quindi classificata nella sottoclasse A2";
- di ogni altro atto connesso, conseguente, precedente e successivo.

INDICE

FATTO.....	pag. 3
DIRITTO.....	» 7
PREMESSA.....	» 7
1. CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE L' <i>"AREA VT-25 TARQUINIA, TUSCANIA"</i> RICADE IN <i>"ZONA SISMICA 2"</i>	» 8
2. CON RIFERIMENTO ALLA APPLICAZIONE DEI <i>"CRITERI D'ESCLUSIONE"</i> E DEI <i>"CRITERI DI APPROFONDIMENTO"</i> DEFINITI NELLA GUIDA TECNICA ISPRA N. 29.....	»14
2.I CON RIFERIMENTO AI <i>"CRITERI D'ESCLUSIONE"</i>	» 15
2.I.a criterio d'esclusione <i>"CE1: aree vulcaniche attive o quiescenti"</i>	» 15

2.I.b criterio d'esclusione "CE2: aree contrassegnate da sismicità elevata".....»	18
2.I.c criterio d'esclusione "CE11: aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente".....»	20
2.I.d criterio d'esclusione "CE12: aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati".....»	22
2.II CON RIFERIMENTO AI "CRITERI DI APPROFONDIMENTO":	24
2.II.a criterio di approfondimento "CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie".....»	24
2.II.b criterio di approfondimento "CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico".....»	26
2.II.c criterio di approfondimento "CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche".....»	30
3. CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELL'"ORDINE DI IDONEITÀ DELLE AREE CNAPI".....»	34

FATTO

1. In data 15.02.2010 veniva adottato il D.Lgs. n. 31/2010 avente ad oggetto "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", il quale individua, al titolo III, "le Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici".

2. In data 3.06.2014 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) - al quale venivano attribuite le funzioni della "Agenzia" per la sicurezza nucleare soppressa ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.ii. - adottava la Guida Tecnica n. 29 avente ad oggetto i "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività".

3. In data 2.01.2015, la Sogin S.p.A. trasmetteva al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (oggi Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - ISIN) la proposta di "Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico" (di seguito CNAPI).

Nel corso della istruttoria di validazione della proposta di CNAPI da parte dell'ISPRA (oggi ISIN), la Sogin S.p.A predispondeva più revisioni della stessa, sino a giungere alle Rev. 08 e Rev. 09.

La proposta di CNAPI, Rev. 08 e Rev. 09, veniva validata dall'ISIN con nota del 5 marzo 2020.

4. Con nota prot. n. mise.A00_ENE.REGISTRO UFFICIALE U. 0031465 del 30.12.2020, l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) unitamente all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) comunicavano alla Sogin S.p.A. il "Nulla osta" alla pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di CNAPI come da Rev. 08.

In tale nota così, tra l'altro, si legge:

"CONSIDERATO che la proposta di CNAPI è stata più volte aggiornata dalla So.G.I.N. S.p.A. e che l'ISIN ha validato i risultati cartografici e verificato la coerenza degli stessi con i criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;

CONSIDERATO che le ultime proposte di CNAPI (Rev. 08 e Rev. 09), complete dei risultati di questi ulteriori aggiornamenti, sono state presentate dalla So.G.I.N. S.p.A. nel mese di gennaio 2020 e che sono state entrambe validate dall'ISIN, con nota del 5 marzo 2020, senza ravvisare ulteriori rilievi; (...)

NULLA OSTA

alla pubblicazione sul sito internet della stessa società:

- della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;

- dell'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali (...);

- del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. (...)

La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni.

Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio".

5. In data 5.01.2021, la Sogin S.p.A. provvedeva alla pubblicazione sul proprio sito della documentazione *de qua*.

In particolare la Sogin S.p.A. pubblicava, tra gli altri, la "proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali" composta - oltre che dalle Tavole nelle quali sono geograficamente rappresentate le "Aree potenzialmente idonee" - dai documenti che descrivono:

- le basi teoriche e i dati utilizzati per applicare i criteri di localizzazione della Guida Tecnica 29 ISPRA (v. doc. "DN GS 00102" "Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI");
- la procedura di analisi del territorio per la verifica dei criteri della Guida Tecnica 29 ISPRA (v. doc. "DN GS 00056" "Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI");
- le caratteristiche di ciascuna "Area" della CNAPI.

Tra le 67 "aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico" individuate dalla CNAPI, vi è l'"Area "VT 25 – Tarquinia, Tuscania", all'interno della quale "la porzione di quest'area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto classificata in classe C" mentre "la rimanente porzione appartenente al Comune di Tarquinia (...) è classificata nella sottoclasse A2".

6. Con l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet della richiamata documentazione, la Sogin S.p.a. dava avvio alla fase di consultazione pubblica - durata 180 giorni e conclusasi il 5 luglio 2021 - alla quale prendeva parte il Comune di Tarquinia depositando proprie osservazioni.

7. Successivamente la Sogin S.p.a. promuoveva il Seminario Nazionale che si svolgeva in "sessioni regionali" e al quale venivano invitati, tra gli altri, i "Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di CNAPI" (art. 27, comma 4 D.Lgs. 31/2010). In particolare, il 9 e 10 novembre 2021 si teneva la sessione del Seminario Nazionale relativa alla Regione Lazio a valle della quale veniva redatto il documento avente ad oggetto "Restituzione dei Lavori".

A seguito della pubblicazione di tale documento, in data 14 gennaio 2022 il Civico ente presentava ulteriori osservazioni.

8. All'esito della consultazione pubblica e del Seminario Nazionale, il 15 marzo 2022 la Sogin S.p.a. trasmetteva al Ministero della Transizione Ecologica "la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) ad ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico".

9. In data 13 dicembre 2023, acquisito il parere tecnico dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il MASE pubblicava sul proprio sito l'"Elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI", oggi impugnato, nel quale è presente l'area "VT-25 (...) Tarquinia, Tuscania".

Così, tra l'altro, si legge nell'"Elenco" de quo:

<i>Elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI</i>
--

<i>Codice Area</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comuni interessati</i>
(...)		
REGIONE LAZIO		
(...)	(...)	(...)
VT - 25	Viterbo	Tarquinia, Tuscania

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA DIRETTIVA "HABITAT" 92/43/CEE E S.M.I ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

VIOLAZIONE DEL "CRITERIO DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA ATTUATA DALLE REGIONI" COME PRESCRITTO DALL'ALLORA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DALL'ALLORA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON PROPRIO "NULLA OSTA" DEL 30.12.2020

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI "CRITERI DI ESCLUSIONE" E DEI "CRITERI DI APPROFONDIMENTO" COME STABILITI DALLA GUIDA TECNICA ISPRA N. 29

PREMESSA

La presenza dell'Area "VT-25 Tarquinia, Tuscania" all'interno dell'"Elenco delle aree presenti nella proposta di (CNAI)" pubblicato dal MASE sul proprio sito in data 13 dicembre 2023, è del tutto illegittima.

Ed infatti la presenza dell'Area "VT-25" nell'"Elenco" *de quo* risulta non solo contraddittoria, ma anche violativa sia del "criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni" - il cui rispetto veniva imposto alla Sogin S.p.a. dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio "Nulla osta" del 30.12.2020 - sia dei "criteri di esclusione e di approfondimento" definiti

nella Guida Tecnica n. 29 dall'ISPRA.

Non solo.

Tale scelta si pone in contrasto anche rispetto ai criteri stabiliti dalla stessa Sogin S.p.a., la quale pur avendo *"approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri valutativi"*, non lo ha poi correttamente applicato.

Emerge, dunque, evidente la non idoneità della Area "VT-25" alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico poiché non rispetta i richiamati criteri.

Ed allora questa difesa, al fine di evidenziare tale illegittimità, focalizzerà l'attenzione sulla contraddittorietà dell'inserimento di tale Area nell'"*Elenco*" oggi impugnato con i criteri *de quibus*.

1. CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE L'"AREA VT-25 TARQUINIA, TUSCANIA" RICADE IN "ZONA SISMICA 2"

1.a Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. mise.A00_ENE.REGISTRO UFFICIALE U. 0031465 del 30.12.2020, davano il proprio *"Nulla osta"* alla pubblicazione della CNAPI, espressamente richiedendo alla Sogin S.p.A. di *"tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni"* ai fini della individuazione delle *"Aree potenzialmente idonee"*.

Così, infatti, si legge nel *"Nulla osta"* de quo:

"VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni; (...)

Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la Sogin S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni (...) attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione

regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio”.

In altri termini alla Sogin S.p.a. veniva imposto di “tenere conto anche del criterio della classificazione sismica” proprio “a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio” che comportano le aree sismiche.

Pertanto la Sogin S.p.A., al fine di stabilire l'ordine di idoneità delle Aree da inserire nella CNAPI, doveva considerare tale “criterio della classificazione sismica”.

Di tanto era consapevole la stessa Sogin S.p.a. che, nella individuazione dei criteri e nella scelta dei fattori di classificazione, faceva non solo riferimento “ai criteri della GT 29 ISPRA”, ma “a seguito dei rilievi contenuti nel Nullaosta alla pubblicazione del 30/12/2020 è stato utilizzato anche un “criterio di classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006””.

Così, a tal proposito, si legge a pag. 11 della “Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del Nulla Osta del 30/12/2020” (v. Doc. “DN GS 00226”) pubblicata sul sito della stessa Sogin S.p.a. e nella quale venivano illustrate “le modalità di definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all’identificazione dell’ordine di idoneità, ivi compreso il criterio relativo alla classificazione in zona sismica”:

“2.4 MODELLO PROPOSTO

Per i motivi precedentemente elencati si propone un modello per l’Ordine d’Idoneità che applica in primo luogo il criterio di classificazione sismica regionale, raggruppando le aree in Zona sismica 2 in una specifica Classe C.

Tutte le altre aree (in zona sismica 3 e 4) sono classificate attribuendo una rilevanza discriminante al fattore “Trasporti marittimi” e quindi all’insularità. Pertanto la successiva distinzione viene effettuata ripartendo le aree della CNAPI in due classi:

Classe A Aree Continentali

Classe B Aree Insulari

La classe A è da preferire alla classe B. Per tale motivo si propone di classificare ulteriormente le sole aree continentali, ripartendole in due sottoclassi: A1 e A2.

L'attribuzione alle 2 sottoclassi si effettua in base alla valutazione dei rimanenti 4 fattori visti in precedenza (Insediamenti antropici, Valenze agrarie, Valenze naturali e Trasporti terrestri)" (...)

In conclusione, il modello di classificazione per definire l'ordine di idoneità delle aree della CNAPI è così schematizzabile (...):

Classe A		Classe B	Classe C
Aree continentali		Aree insulari	Aree in Zona sismica 2
A1	A2		
Molto buone	Buone		

In altri termini la Sogin S.p.A. classificava le "aree" potenzialmente idonee in quattro classi con ordine di idoneità decrescente: "A1 Molto buone", "A2 Buone", "B Aree insulari" e "C Aree in Zona sismica 2".

In particolare, dunque, le "aree CNAPI ricadenti in Zona Sismica 2" dovevano essere tutte classificate in "Classe C".

Or bene, nonostante la Sogin S.p.a. fosse consapevole che "il criterio di classificazione sismica regionale" dovesse essere applicato in maniera prioritaria e che tutte le Aree ricadenti in "Zona sismica 2" dovessero essere classificate in "Classe C", ha invece classificato le aree ricadenti in "Zona Sismica 2" in diversi modi.

Ed infatti, così si legge a pag. 12 del richiamato documento "DN GS 00226":

"3.1 AREE CLASSIFICATE IN ZONA SISMICA 2

In base al fattore "Classificazione sismica regionale", tutte le aree i cui Comuni di appartenenza risultano essere "in Zona sismica 2" sono state classificate in classe C.

Ciò vale anche per 4 aree (VT-11, VT-20, VT-15 e MT-16) in cui sono presenti piccole porzioni di territorio appartenenti a Comuni non in zona sismica 2 di estensione però insufficiente per costituire un'Area Potenzialmente Idonea.

Per altre 3 aree (VT-27, VT-24 e VT 25), dove invece la porzione non in zona sismica 2 è risultata di estensione sufficiente, tali porzioni sono state analizzate e classificate come riportato nel paragrafo 3.3 e visualizzate nella relativa cartografia.

Per tutte le aree in classe C non sono state svolte ulteriori analisi.

La lista di tali aree è riportata nella tabella di sintesi di cui al paragrafo 3.4".

Evidente come la Sogin S.p.a. non ha classificato - si ripete - tutte le aree ricadenti in "Zona Sismica 2" nella "Classe C", ma ha ritenuto che tra le aree ricadenti in "Zona Sismica 2":

- venissero classificate in "Classe C" le aree interamente ricadenti in "Zona Sismica 2";
- 4 aree venissero classificate in "Classe C" poichè le "porzioni appartenenti a Comuni non in Zona Sismica 2 (sono) di estensione insufficiente per costruire un'Area Potenzialmente idonea";
- 3 aree, dove la porzione appartenente a Comuni non in "Zona Sismica 2" "è risultata di estensione sufficiente" ad ospitare il deposito *de quo*, "sono state analizzate e classificate secondo gli ulteriori parametri".

In altri termini, le aree non totalmente ricadenti in "Zona Sismica 2" sono state considerate da Sogin S.p.a. in base all'estensione della "porzione" di territorio appartenente ai Comuni non formalmente ricadenti in "Zona Sismica 2".

Ed infatti la Sogin S.p.a. ha dato priorità all'estensione della porzione di territorio non formalmente ricadente in zona sismica, anzichè considerare che comunque tale porzione fa parte di un'Area individuata come sismica.

Non solo.

Tali tipologie di Aree sono state suddivise in base ai confini comunali ed è stata classificata in "Classe C" solo la porzione di territorio ricadente in un comune formalmente classificato in "Zona Sismica 2".

E tanto ritenendo prioritari solo i confini comunali e non - come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - il criterio della presenza di una "Zona Sismica 2".

1.b Alla luce di quanto rappresentato risulta evidente l'illegittimità dell'agire della Sogin S.p.a. con riferimento, tra le altre, all'Area *VT-25 Tarquinia, Tuscania*".

Ed infatti l'Area *de qua* è tra le tre aree che sono state non correttamente "spacchettate" in due: una parte relativa alla porzione di territorio ricadente nel comune di Tuscania e, dunque, classificata in "Classe C" poiché formalmente individuata come in "Zona Sismica 2" e l'altra relativa alla porzione di territorio ricadente nel comune di Tarquinia classificata,

invece, in "Classe A2" poiché il civico ente non è formalmente individuato come "Zona Sismica 2".

Or bene, un tale agire appare in contraddizione con la *ratio* di quanto indicato nel richiamato "Nulla osta" del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Evidente, infatti, come tale indicazione fosse tesa ad evitare che aree ricadenti in "Zona Sismica 2" - anche se solo per una parte - e, dunque, che comportano "maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio", potessero essere prese in considerazione tra le "aree potenzialmente idonee".

Ed allora che all'interno di una stessa area vi sia una porzione di territorio che ricade nei confini di un comune non formalmente dichiarato "Zona Sismica 2", ma comunque contigua e confinante con quella ricadente nel comune formalmente dichiarato in "Zona Sismica 2, non può comportare che per essa non si ritengano presenti le difficoltà correlate alla sismicità del territorio.

L'"Area VT-25 Tarquinia, Tuscania", che in gran parte ricade nel Comune di Tuscania e, dunque, in "Zona Sismica 2", doveva essere interamente classificata in "Classe C", a nulla rilevando che una parte della stessa ricada, invece, nei confini del comune di Tarquinia.

Ed infatti, così come richiesto dai richiamati Ministeri nel riportato "Nulla Osta" del 30.12.2020, "la So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni".

Evidente come tale area, in ragione della circostanza che ricomprende territorio appartenente al Comune di Tuscania in "Zona Sismica 2", non può essere ritenuta "parimenti idonea dal punto di vista tecnico" con "tutte le aree" individuate nella stessa CNAPI!

Ma c'è di più.

Un tale "spacchettamento", che ha kafkianamente creato all'interno di una stessa area due zone attigue (l'una sismica e l'altra idonea ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti

radioattivi e Parco Tecnologico!), mal si concilia ed è del tutto contraddittorio anche con quanto ulteriormente sostenuto dalla Sogin S.p.a. all'esito del Seminario Nazionale circa la necessità di studiare *"una vasta area circostante questi siti (potenzialmente idonei) per avere un quadro completo di quelle che possono essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree"* (pag. 8 del documento *"Restituzione dei Lavori"* adottato a conclusione della sessione regionale Lazio del Seminario Nazionale tenutasi in data 8 e 9 novembre 2021).

Ed infatti se sui *"siti potenziali avranno luogo ulteriori indagini"* relativamente all'aspetto sismico e *"verrà studiata una vasta area circostante questi siti"*, è del tutto illogico inserire nell'*"Elenco delle Aree presenti nella proposta di CNAI"* - oggi impugnato - l'*"Area VT-25 Tarquinia, Tuscania"* che al suo interno, pure a fronte della porzione di territorio del Comune di Tarquinia classificato "A2" ricomprende il territorio Comune di Tuscania, già dichiarato inidoneo in ragione della propria conclamata sismicità.

In altri termini, proprio alla luce di tali successive *"ulteriori indagini"* - le quali, peraltro, non è dato comprendere quando verranno svolte - la contiguità dei due comuni facenti parte della stessa Area avrebbe dovuto condurre alla non idoneità dell'intera *"Area VT-25 Tuscania, Tarquinia"*.

Ed infatti, si ripete, da un lato la *"porzione"* dell'*"Area VT-25"* relativa al Comune di Tarquinia, pur essendo confinante con l'altra *"porzione"* della medesima Area dichiarata *"Zona Sismica"*, non veniva esclusa dai siti idonei; dall'altro per i siti potenzialmente idonei - quale appunto, secondo Sogin S.p.a., il Comune di Tarquinia - la stessa afferma che *"in presenza di questi siti potenziali (...) verrà studiata una vasta area circostante questi siti per avere un quadro completo di quelle che possono essere le possibili sorgenti di terremoto in queste aree"*.

E' evidente che tale *"area circostante"* nel caso di specie e, dunque, per il Comune di Tarquinia sia costituita proprio da una Zona Sismica: il Comune di Tuscania.

In altri termini emerge evidente che la *"vasta area circostante"* al Comune di Tarquinia comprenda inevitabilmente anche quella porzione dell'*"Area VT-25"* - Comune di Tuscania - che la stessa Sogin S.p.a. ha considerato sismica nonchè classificato in *"Classe C"* e, pertanto, non idonea ad ospitare il Deposito Nazionale.

Ed allora non vi è chi non veda la illegittimità nell'inserire l'area "VT-25" e, dunque, il Comune di Tarquinia nell'"Elenco" oggi impugnato.

2. CON RIFERIMENTO ALLA APPLICAZIONE DEI "CRITERI D'ESCLUSIONE" E DEI "CRITERI DI APPROFONDIMENTO" DEFINITI NELLA GUIDA TECNICA ISPRA N. 29

Così come si legge nella "Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI" (v. pag. 3 Doc. "DN GS 00056"), la Sogin S.p.a. - ottemperando a quanto disposto dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 3.02.3010, n. 31 - "ha elaborato la proposta di Carta delle Aree potenzialmente idonee (CNAPI) tenendo conto in modo vincolante dei criteri di esclusione e di approfondimento definiti nella Guida Tecnica n. 29 (GT 29) dall'ISPRA".

In tale Guida Tecnica n. 29, redatta dall'ISPRA ed avente ad oggetto "criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività", i criteri *de quibus* sono suddivisi in due categorie:

- "Criteri d'esclusione" (di seguito denominati CE) che "sono fissati per escludere quelle parti del territorio le cui caratteristiche non permettono di garantire la piena rispondenza ai requisiti più direttamente connessi alla sicurezza" (v. doc. "DN GS 00056", pag. 8);
- "Criteri d'approfondimento" (di seguito denominati CA) che "sono definiti per consentire la puntuale valutazione delle aree identificate a seguito dei "criteri di esclusione"" (v. richiamato doc. "DN GS 00056", pag. 8).

In altri termini, in presenza di un "criterio d'esclusione", l'area doveva essere esclusa dalle potenzialmente idonee, mentre in presenza di un "criterio d'approfondimento" era necessaria una ulteriore "puntuale valutazione" dell'Area.

La Sogin S.p.a. "a valle delle suddette valutazioni (...) defini(va) l'elenco delle aree potenzialmente idonee da proporre nella CNAPI" (v. richiamato doc. "DN GS 00056", pag. 8).

Or bene, dalla semplice lettura del documento avente ad oggetto "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" (doc. "DN GS 00127"), emerge evidente come l'analisi condotta al fine di inserire l'Area "VT-25 Tarquinia, Tuscania" nella

CNAPI non abbia tenuto *“conto in modo vincolante dei criteri di esclusione e approfondimento definiti nella Guida Tecnica n. 29”*. (v. pag. 3 già richiamato Doc. *“DN GS 00056”*).

Ed infatti nelle *“analisi e (...) approfondimenti svolti nel corso della prima fase del processo di localizzazione che hanno permesso di fornire un breve inquadramento preliminare del contesto ambientale in cui è compresa l'area VT-25”*, non sono stati valutati aspetti e peculiarità del territorio.

Aspetti che, ove debitamente tenuti in considerazione, non avrebbero potuto portare alla individuazione della stessa quale *“area potenzialmente idonea alla localizzazione del Parco Tecnologico”* né avrebbero potuto condurre la Sogin S.p.a. ad inserire la zona *de qua* nell'*“Elenco delle aree presenti nella proposta di (CNAI)”* oggi impugnato.

E tanto, con particolare riferimento sia ad alcuni dei *“criteri di esclusione”*, sia ad alcuni dei *“criteri di approfondimento”* individuati dalla più volte richiamata Guida Tecnica n. 29 redatta dall'ISPRA.

Ed allora questa difesa al fine di evidenziare che la Sogin S.p.a., nell'individuare come idonea la zona *“VT-25”* di cui è causa, non abbia debitamente tenuto conto dei criteri *de quibus*, ne analizzerà alcuni rappresentando come, una corretta valutazione degli stessi avrebbe condotto alla esclusione di tale Area dapprima dalle potenzialmente idonee di cui alla CNAPI e, successivamente, dall'*“Elenco delle Aree presenti nella proposta di (CNAI)”* pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 13 dicembre 2023.

2.I CON RIFERIMENTO AI “CRITERI D'ESCLUSIONE”:

2.I.a criterio d'esclusione “CE1: aree vulcaniche attive o quiescenti”

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, *“Sono da escludere le aree CE1. vulcaniche attive o quiescenti”*.

Or bene, nel richiamato documento *“DN GS 00127”* avente ad oggetto *“Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25”* così si legge (pag. 30):

“Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:

CE1 Sono da escludere le aree vulcaniche attive o quiescenti

all'analisi della bibliografia e della cartografia disponibile, l'area non risulta interessata da potenziali processi vulcanici rilevanti ai fini della sicurezza del deposito.

Una tale affermazione appare quantomeno imprecisa laddove non tiene conto del "Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini", non potendosi conseguentemente ritenere che l'"Area VT-25" non è "interessata da potenziali processi vulcanici rilevanti ai fini della sicurezza del deposito".

Ed infatti, così si legge nella relazione avente ad oggetto "Esame critico dei criteri di esclusione della scheda SO.G.I.N. S.p.A. del possibile sito VT-25" a firma dell'Ing. Fabio Nussio, consulente tecnico del Comune di Tarquinia, già allegata alle osservazioni presentate dal civico ente in data 5.03.2021 in sede di consultazione pubblica e depositata agli atti del presente giudizio:

"Come riportato dal sito della Protezione Civile (<http://www.protezionecivile.gov.it>) uno dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani italiani è lo stato di attività, in base al quale si suddividono in estinti e attivi e si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10 mila anni fa.

Il Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini che caratterizza l'area (coordinate 42.59 ° N / 11.94 ° E) che si estende per circa 2200 kmq nella zona compresa tra i fiumi Paglia, Tevere e Fiora, fin quasi al Mar Tirreno, è formato da tre complessi vulcanici di epoche diverse: Bolsena, Montefiascone e Latera, che furono i protagonisti dei più estesi e devastanti fenomeni di vulcanismo che sconquassarono la regione. (...) Inoltre la lunga vita dell'apparato è testimoniata dalla varietà di prodotti eruttati e dai fenomeni di vulcanismo secondario che dal Pliocene arrivano fino ad oggi con manifestazioni idrotermali e solfatariche, tant'è vero che si è pensato anche di sfruttare gli ultimi residui di attività vulcanica con la costruzione di alcune centrali geotermiche. (vd. https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Volsini). (...) Infine 50 anni fa, per la precisione il 6 febbraio 1971, l'area di Toscana fu interessata da un devastante terremoto con 36 vittime fra cui 3 bambini e 4.000 sfollati, con caratteristiche generali del fenomeno sismico analoghe agli altri eventi verificatisi in passato nella regione vulcanica dell'Italia Centrale ("Studio del terremoto di Toscana – Febbraio 1971", Console-Sonaglia, 1972).

Essi infatti riportano come le caratteristiche di tale terremoto, come quelle degli altri eventi sismici avvenuti nella zona vulcanica dell'Italia Centrale, appaiono derivare sia in superficie che in profondità, fino al bacino magmatico, dall'attività vulcanica ed hanno provocato sollevamenti, sprofondamenti e fenomeni lenti di subsidenza che hanno dato luogo, in tutta la zona interessata dall'apparato vulcanico, alla formazione di fratture radiali e concentriche con conseguente creazione di una zona profondamente disturbata, nella quale possono aversi deformazioni o assestamenti capaci di dare origine ad attività sismica. Tutto ciò porta a ritenere che l'area complessiva su cui insiste il sito presenti quiescenze vulcaniche”.

In altri termini, l'“Area VT-25” è interessata dalla presenza di “quiescenze vulcaniche” la cui attività potrebbe interferire con l'impianto di cui si discute, compromettendone il funzionamento con le evidenti conseguenze in termini di sicurezza per la salute e la vita umana.

Ma c'è di più.

Il Dott. Lorenzo Manni, “esperto geologo senior Sogin”, in sede di Seminario Nazionale con riferimento al tema della “geologia e geomorfologia” (pag. 55 del già richiamato documento “Restituzione dei lavori” adottato a conclusione della sessione regionale Lazio del Seminario Nazionale tenutasi in data 8 e 9 novembre 2021) così si esprimeva:

“Ispra ha sviluppato i criteri di esclusione in accordo con le direttive internazionali e le indicazioni della IAEA, tenendo conto del requisito fondamentale di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica, che deve essere proprio dell'area in cui individuare il sito per la realizzazione del Deposito dei rifiuti radioattivi. I criteri prendono in considerazione tutti quei fenomeni terrestri che potrebbero interferire con la stabilità dell'area come i vulcani attivi e quiescenti e le manifestazioni vulcaniche secondarie ed escludono le aree dove possono avvenire forti terremoti. Prendono in considerazione le zone caratterizzate dalla presenza di faglie nel sottosuolo che possano propagarsi fino a rompere la superficie terrestre mettendo a rischio le strutture su di essa fondate. Considerano le frane, le zone a forte pericolosità geomorfologica e le alluvioni, sia quelle recenti storiche, sia quelle occorse nel corso degli ultimi diecimila anni. Prendono in considerazione le rocce solubili,

quindi calcari e gessi, che possono dare luogo a sistemi di cavità sotterranee che potrebbero generare sprofondamenti, che, propagandosi in superficie mettano in pericolo la stabilità delle strutture. Allo stesso modo, prendono in considerazione tutta la circolazione idrica sotterranea e la potenziale interferenza della stessa con la struttura del DN”.

Or bene, dalla semplice lettura di quanto innanzi riportato emerge per *tabulas* come la stessa Sogin S.p.a. ritenga che il “*requisito di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica*” sia “*fondamentale*” per la scelta dell’area nella quale realizzare il Deposito Nazionale.

Ed allora doveva essere considerato che il Comune di Tarquinia è “*porzione*” di un’area rientrante in “*Zona Sismica 2*” nonché interessata dalla presenza di “*quiescenze vulcaniche*” la cui attività potrebbe interferire con il Deposito Nazionale di cui si discute.

Evidente, dunque, come per l’“*Area VT-25*” - in parte esplicitamente classificata come sismica (!) - non sia presente il “*requisito fondamentale di stabilità geologica, geomorfologica ed idraulica*” richiesto al fine di poter realizzare il deposito di rifiuti radioattivi di cui si discute.

2.I.b Criterio d'esclusione “CE2: aree contrassegnate da sismicità elevata”

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, “*sono da escludere le aree CE2. contrassegnate da sismicità elevata*” e, dunque, “*quelle aree contrassegnate da un valore previsto di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0,25 g, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni [Rif. 22,23], in quanto in tali aree le successive analisi sismiche di sito potrebbero evidenziare condizioni in grado di compromettere la sicurezza del deposito nelle fasi di caricamento e, dopo la chiusura, per tutto il periodo di controllo istituzionale*”.

Or bene, nel richiamato documento “*DN GS 00127*” avente ad oggetto “*Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25*” così si legge (pag. 30):

“*Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:*

<i>CE2 Sono da escludere le aree contrassegnate da sismicità elevata</i>

valore di picco di accelerazione (PGA) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, risulta compreso tra 0,170g e 0,210g.

Anche con riferimento a tale "Criterio di esclusione", si ritiene che l'indagine condotta dalla Sogin S.p.A non abbia tenuto conto degli episodi sismici che hanno caratterizzato la zona ricompresa nella "Area VT- 25", tra i quali, in particolare, il terremoto che ha colpito la zona di Toscana nel 1971.

Così, a tal proposito, si legge nella richiamata relazione dell'Ing. Nussio:

"Il già citato "Studio del terremoto di Toscana – Febbraio 1971", Console-Sonaglia, 1972) evidenzia che in tale zona si sono pure succeduti una serie di terremoti dal 1500 in poi ed ove emerge che l'accumulo di tensione elastica nell'area è ciclico con periodo di ricorrenza medio di 10-15 anni. La figura seguente inclusa nello studio citato riporta gli epicentri dei terremoti avvenuti dal 1500 al 1965. La tabella riporta gli eventi sismici verificatesi nella regione vulcanica dal 1695 al 1965". (...)

In "Figli di un dio sismologico minore: il terremoto storico di Toscana (Italia centrale) del 1971 - Lettere di ricerca sismologica (2020) 91 (5): 2563–2578 <https://doi.org/10.1785/0220200040>" di Luigi Cucci, Andrea Tertulliani, Corrado Castellano viene indicato come il terremoto del 6 febbraio 1971 a Toscana appartenga a una particolare famiglia di eventi sismici distruttivi e come questo terremoto sia avvenuto agli albori della moderna sismologia in Italia. L'articolo ha prodotto la rivalutazione del terremoto in termini di EMS-98 prevede un'intensità massima 8 a Toscana (precedentemente citata 8-9 Mercalli – Cancani – Sieberg [MCS] nel catalogo), e la posizione del nuovo epicentro viene spostata di quasi 10 km a sud-est del vecchio, a circa 3 km di profondità, prossimo all'area in esame. (...)

Quale conseguenza del quadro sopra descritto occorre quindi utilizzare uno scenario cautelativo, confermando quindi la percentuale del 2% a 50 anni (tempo di ritorno pari a 2475 anni), ma inserendo i valori dell'84° percentile. In tale ipotesi si può ragionevolmente garantire la richiesta alta protezione dagli eventi sismici e dal sito indicato si ottiene la mappa di risposta riportata nella figura successiva che evidenzia come, con le siffatte ipotesi, si hanno per l'area interessata valori superiori a quelli limite. (...)

Complessivamente, l'analisi soprastante mostra come in realtà il sito insista su un'area contrassegnata da sismicità elevata".

In tal senso si è espresso anche il Consiglio Comunale di Tarquinia che, con Delibera n. 4/2021 rappresentava che: "nelle schede tecniche dei possibili siti individuati nella provincia di Viterbo ed in particolare in quella del sito VT-25 ricadente a cavallo fra il Comune di Tarquinia e il Comune di Tuscania si è tralasciato di indicare che 50 anni fa (il 6 febbraio 1971) l'area di Tuscania fu interessata da un terremoto catastrofico ed il cui epicentro risultò nelle aree limitrofe a tale sito".

Ed allora, l'analisi condotta dalla Sogin S.p.A. non ha tenuto in debita considerazione che "l'Area VT-25" è caratterizzata da frequenti episodi sismici, tra cui – si ripete – il terremoto che ha colpito la zona nel 1971.

2.I.c criterio d'esclusione "CE11: aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente"

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, "Sono da escludere le aree CE11 naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente" ovvero le "aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati: parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali statali e regionali, oasi naturali, geoparchi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone umide identificate in attuazione della Convenzione di Ramsar [Rif. 11,14,15]".

Or bene, nel richiamato documento "DN GS 00127" avente ad oggetto "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" così si legge (pag. 31):

"Nell'area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:

CE11 Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente

Nell'area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.

L'unica area protetta più vicina all'area è la Riserva naturale di Tuscania, a circa 7,0 km.

I siti di Natura 2000 più prossimi all'area sono i seguenti:

1. ZSC IT6010040 Monterozzi a circa 9 km
2. ZSC IT6010020 Fiume Marta (alto corso) a circa 7,6 km
3. ZPS IT6010058 "Monte Romano" distante circa 6,7 km;
4. ZSC IT6010021 "Monte Romano" distante circa 7,0 km.

Tanto non corrisponde al vero.

Or bene, il territorio della Regione Lazio, così come emerge dai dati pubblicati sul sito regionale istituzionale, consta di ben 200 siti della rete Natura 2000 che interessano una superficie complessiva di 59.707,33 ettari a mare e 398.007,61 ettari a terra, pari al 23,1 % della superficie totale regionale.

Di tali siti, designati al fine di tutelare le specie e gli habitat elencati nella Direttiva Habitat n. 92/43CEE e nella Direttiva Uccelli n. 2009/147/CE, ben quattro sono localizzati nel territorio del Comune di Tarquinia.

In particolare, come pure emerge dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea (UE) n. 2023/241 del 26 gennaio 2023 la quale *"adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea"*, sul territorio comunale insistono i seguenti siti della rete *de qua*:

- sito IT6010026 *"Saline di Tarquinia"*;
- sito IT6010027 *"Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro"*;
- sito IT6010028 *"Necropoli di Tarquinia"*;
- sito IT6010039 *"Acropoli di Tarquinia"*.

Emerge evidente, dunque, come anche con riferimento a tale *"Criterio di esclusione"*, l'indagine condotta dalla Sogin S.p.A debba ritenersi quanto meno carente e superficiale atteso che la zona di cui oggi è causa risulta inidonea alla localizzazione del Deposito Nazionale anche in ragione della presenza dei siti *de quibus*.

E tanto con la inevitabile conseguenza di vanificare, causando dei danni irreversibili, proprio gli obiettivi e le misure di conservazione degli habitat e delle specie perseguiti in applicazione delle richiamate direttive comunitarie.

Tale elemento, ovvero la obiettiva circostanza della presenza di siti da preservare nel territorio di Tarquinia e la assoluta carenza di valutazione delle stessa da parte della Sogin S.p.a., veniva rilevata anche nel corso del Seminario Nazionale.

Così infatti si legge nell'intervento dell'Avv. Vanessa Ranieri, in rappresentanza del *"Comitato di Corchiano e della Tuscia"* (pag. 14 del documento *"Restituzione dei Lavori"*):

"non è stato fatto uno studio prodromico della direttiva europea Natura 2000 (...). la Regione Lazio è una rete carica di Natura 2000".

Nè può sostenersi, come si legge nella risposta fornita dal Dott. Fabio Chiaravalli, "Direttore Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Sogin" (pag. 47 del documento "Restituzione Lavori") che "se si parla di aree contermini o vicinanza è un tema completamente diverso ancora da prendere eventualmente in considerazione durante la redazione della CNAI".

Ed infatti, come anche ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea "Occorre rilevare innanzitutto che il fatto che il progetto la cui valutazione ambientale è contestata si situi non già nelle zone Natura 2000 considerate bensì a una distanza considerevole dalle stesse, a monte dell'Elba, non esclude assolutamente l'applicabilità dei requisiti enunciati all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat». Infatti, come si evince dalla formulazione di tale disposizione, quest'ultima assoggetta al meccanismo di tutela ambientale in essa previsto «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito» (Corte di Giustizia dell'Unione Europa (Seconda Sezione), Sentenza del 26 aprile 2017 nella causa C-142/16, Commissione europea contro Repubblica federale di Germania).

In altri termini, ai fini di una corretta applicazione della richiamata normativa comunitaria, è necessario che si escludano eventuali "incidenze significative" derivanti da un determinato progetto sui siti Natura 2000 anche se il progetto *de quo* "si situi non già nelle zone Natura 2000 considerate bensì a una distanza considerevole dalle stesse".

Tale aspetto tuttavia - si ripete - non è stato preso in considerazione dalla Sogin S.p.a. con riferimento all'"Area VT-25 Tarquinia, Tuscania".

2.I.d criterio d'esclusione "CE12: aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati"

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, "Sono da escludere le aree CE12 che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati".

In particolare *“La distanza dai centri abitati deve essere tale da prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di controllo istituzionale e nel periodo ad esse successivo, tenuto conto dell’estensione dei centri medesimi”.*

Or bene, nel richiamato documento *“DN GS 00127”* avente ad oggetto *“Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell’area VT-25”* così si legge (pag. 31):

“Nell’area VT-25 la verifica dei criteri di esclusione ha fornito le evidenze che seguono:

CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati

Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all’area sono le seguenti:

- 1. Montebello a circa 3 km*
- 2. Tuscania a circa 8,1 km*
- 3. Località La Valeria a circa 10,4 km*


Appare paradossale che, nell’applicazione del criterio di esclusione *de quo*, la Sogin S.p.A. non abbia tenuto conto della vicinanza con il Comune di Tarquinia, il cui territorio è ricompreso una porzione dell’*“Area VT – 25”*.

In altri termini al fine di valutare le eventuali *“interferenze”* del deposito con i centri abitati, la Sogin S.p.A. non ha considerato il *“centro abitato”* del Comune di Tarquinia il quale – si ripete – ricade in una parte dell’*“Area VT-25”*.

Tanto è confermato anche dall’Ing. Nussio nella già citata relazione, nella quale così, a tal proposito, si legge:

“Non si è citata la città di Tarquinia, a distanza di circa 10,6 km (vedi immagine seguente tratta da Google MAPS(tm) nel cui territorio il sito VT-25 parzialmente ricade.

Essa è sicuramente quella in grado di creare le maggiori interferenze, anche a causa del notevole afflusso turistico soprattutto nel periodo estivo.



Distanza del sito VT-25 dalla città di Tarquinia (Fonte: Google MAPS(tm)).

La vicinanza dell'“Area VT-25” con il Comune di Tarquinia doveva certamente essere valutata ai fini della potenziale idoneità della stessa, anche in ragione della circostanza che il Comune *de quo*, è soggetto ad un notevole incremento di popolazione durante il periodo estivo dovuto all'afflusso turistico.

2.II CON RIFERIMENTO AI “CRITERI DI APPROFONDIMENTO”:

2.II.a critério di approfondimento “CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie”

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, “*Nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti: CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie*”.

In particolare “*In sede di caratterizzazione di dettaglio devono essere valutati ulteriori aspetti significativi, come ad esempio la presenza di aree interessate da manifestazioni vulcaniche secondarie e da presenza di prodotti vulcanici rimaneggiati da flusso superficiale e/o gravitativo. Ci si riferisce anche a fenomeni non evidenziati nell'applicazione del criterio CE1*”.

Or bene, nel richiamato documento “DN GS 00127” avente ad oggetto “*Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25*” così si legge (pag. 33):

CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie

Non è stata rilevata la presenza di emissioni di gas e/o di acque calde.

Emerge evidente come la Sogin S.p.A. non abbia tenuto in considerazione neanche alla luce di tale criterio d'approfondimento, le peculiarità del territorio sul quale insiste l'Area VT-25" in termini di "manifestazioni vulcaniche".

Ed infatti, pur a voler ritenere – e così non è - che le considerazioni svolte sub 2.I.a) con riferimento al criterio di esclusione "CE1" per il quale "sono da escludere le aree vulcaniche o quiescenti", non possano determinare la esclusione dell'Area VT-25" dall'"Elenco" CNAI oggi impugnato, non può non ritenersi che gli stessi dati debbano essere valutati in sede di applicazione del criterio di approfondimento "CA1".

Così, a tal proposito, si legge nella relazione dell'Ing. Nussio:

"Quanto precedentemente riportato riguardo il criterio CE1 si applica anche al caso del criterio CA1. Seppure infatti l'area sito non presenti emissioni di gas e/o di acque calde, un'analisi estesa alle aree confinanti evidenzia la varietà di prodotti eruttati e dai fenomeni di vulcanismo secondario che dal Pliocene arrivano fino ad oggi con manifestazioni idrotermali e solfatariche in zona, visto che come già riportato si è pensato anche di sfruttare gli ultimi residui di attività vulcanica con la costruzione di alcune centrali geotermiche, poi chiuse, ma con nuovi progetti per centrali geotermiche in fase autorizzativa insistenti su tali aree (<http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/12030&ramo=C&leg=17>)".

Ed allora, pur a voler ritenere che non fosse applicabile il criterio di esclusione CE1, è evidente come trovi ingresso con riferimento all'area de qua il criterio di approfondimento CA1 e, dunque, fossero necessarie ulteriori "indagini e valutazioni" al fine di inserire tale area tra le potenzialmente idonee.

"Indagini e valutazioni" che, in ogni caso, neppure risultano essere state poste in essere a seguito della consultazione pubblica e del Seminario Nazionale.

2.II.b criterio di approfondimento "CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico"

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica 29 dell'ISPRA, "nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti: CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico".

Nel richiamato documento "DN GS 00127" avente ad oggetto "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" così si legge (pag. 34):

CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico

Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di localizzazione e pertanto l'individuazione nell'area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita solo in termini generali.

Or bene la Sogin S.p.A., ha del tutto arbitrariamente deciso di non applicare il criterio di approfondimento CA11 rinviando tale analisi a "successive fasi del processo di localizzazione".

E tanto nonostante "l'elenco delle aree potenzialmente idonee da proporre nella CNAPI" dovesse essere elaborato "a valle delle (suddette) valutazioni" in base ai più volte richiamati criteri della Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA.

Ed allora una indagine circa "le produzioni agricole di particolare qualità" nonché circa la presenza di "luoghi di interesse archeologico e storico", non poteva certo essere rimessa a "fasi successive del processo di localizzazione", ma avrebbe dovuto essere oggetto preliminare di valutazione da parte della Sogin S.p.A..

Non solo.

Per stessa ammissione della Sogin S.p.A., "il paesaggio dell'area in esame è caratterizzato da un mosaico di elementi naturali di valenza ecologica, nel settore sud occidentale e centro meridionale, e settori con attività agricolo-pastorali nella restante parte dell'area. Le aree naturali sono principalmente ricoperte da querceti, mentre la restante parte del territorio è costituito da aree agricole principalmente a seminativo con colture intensive e sono presenti aree con "colture agrarie e con presenza di spazi naturali importanti" (Tavola 3 - Corine Land Cover - Anno 2018 - IV livello).

Facendo riferimento all'intero territorio dei comuni entro cui è compresa l'area (Tuscania e Tarquinia), il comparto agroalimentare di qualità vede coinvolte aziende della filiera olivicola-olearia e di quella legata all'allevamento, soprattutto di ovini per la produzione casearia e delle carni fresche certificate. Particolarmente significativa la presenza di superficie biologica che supera i 5.700 ettari destinati perlopiù alla coltura di foraggere, cereali, olivo, legumi, ma anche in altre tipologie di coltivazioni (Elaborato Sogin DN GS 00225)" (v. pag. 28 doc. "DN 65 00127").

Emerge, dunque, evidente come "il comparto agro alimentare di qualità" caratterizzato dalla "presenza di superficie biologica che supera i 5700 ettari", verrebbe inevitabilmente compromesso dalla localizzazione del deposito di cui si discute.

E tanto con evidenti ripercussioni non solo in termini di salute, ma anche in termini economici.

In tal senso si è espresso anche l'ing. Niusso nella richiamata relazione nella quale così si legge: "L'agricoltura a Tarquinia vede la produzione di prodotti di qualità sia nelle filiere ortofrutticole che cerealicole, svolte sempre più con maggior rispetto dell'ambiente e di conseguenza una migliore gestione dei territori, che rimane una delle più importanti mansioni svolte dagli agricoltori. Tarquinia vede ampie porzioni del proprio territorio ancora intatte dal punto di vista naturalistico e allo stesso tempo cosparso di piccole e grandi aziende per lo più biologiche, che hanno fatto in modo di svolgere il loro lavoro non solo rispettando l'ambiente, ma anche conservandolo e proteggendolo.

Complessivamente quindi il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d'immagine a Tarquinia e alla Tuscia, pregiudicando l'economia che si basa sulla qualità delle produzioni agroalimentari ed impattando negativamente i ricavi nel settore turistico, agriturismo, balneare e culturale".

Ed ancora l'Avv. Vanessa Ranieri, in rappresentanza del "Comitato di Corchiano e della Tuscia", in sede di Seminario Nazionale, ribadiva che "(...) le popolazioni hanno investito in questi territori e (...) Viterbo è la prima provincia in Italia per superficie estesa di agricoltura e per addetti ai lavori" (pag. 13 del citato documento "Restituzione dei lavori").

In altri termini tanto il *"mosaico di elementi naturali di valenza ecologica"* dell'area di cui si discute, che *"il comparto agro alimentare di qualità"* caratterizzato dalla *"presenza di superficie biologica che supera i 5700 ettari"* verrebbero inevitabilmente pregiudicati dalla localizzazione del Deposito Nazionale con evidenti ripercussioni non solo in termini di salute, ma anche in termini economici.

Ma c'è di più.

Il criterio CA11 prescrive di tenere in considerazione anche i *"luoghi di interesse archeologico e storico"*.

Or bene, alcun riferimento viene svolto dalla Sogin S.p.A. alla presenza nell'*"Area VT-25"* del sito UNESCO *"Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia"* inserito nella lista del patrimonio dell'umanità.

Ed infatti tale sito costituisce rara e preziosa testimonianza del popolo etrusco che ha permesso di fornire gran parte delle scoperte archeologiche legate alla civiltà etrusca.

In ragione della connotazione non solo culturale, ma anche turistica di primaria importanza che il sito conferisce al territorio, lo stesso merita di essere preservato e non certo compromesso in maniera irreversibile, anche cagionando danni a imprese e enti presenti sul territorio.

In tal senso si è espresso il Consiglio Comunale di Tarquinia nella richiamata Delibera n. 4/2021:

"nell'individuazione del sito VT-25 non è stato tenuto nel giusto conto la presenza del sito Unesco, denominato "NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA", inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future".

Anche l'Ing. Nussio, a tal proposito, rileva che:

"Peraltro, pur se non prodotta alcuna valutazione tecnica specifica, risulta importante evidenziare come la natura dei luoghi esiga una valutazione rispettosa di zone ove la memoria è sostanza, visto il continuo susseguirsi di siti e reperti di antiche civiltà che ebbero patria in quel territorio. In particolare nell'individuazione del sito VT-25 non è"

stato tenuto nel giusto conto la presenza del sito Unesco, denominato "NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA", inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future.

Va ricordato che un sito del patrimonio mondiale UNESCO può essere inserito nella lista del patrimonio mondiale in pericolo per i minacciosi impatti di fattori climatici, geologici o di altro tipo o addirittura delistato, come avvenuto ad esempio per la valle tedesca dell'Elba a Dresda nel 2009 a causa della costruzione di un ponte a quattro corsie nel cuore del paesaggio culturale. In tali casi si potrebbero così generare gravi perdite d'immagine ed economiche, che sarebbero insostenibili per il territorio".

Tuttavia di tale importante e dirimente elemento non è stato tenuto conto nè allorquando la zona di cui oggi si discute è stata inserita tra le aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale, né a seguito degli ulteriori rilievi mossi in sede di consultazione pubblica e Seminario Nazionale.

Ed infatti la importanza della elevata concentrazione di evidenze archeologiche veniva ulteriormente sottolineata durante la sessione del Seminario Nazionale relativa alla Regione Lazio.

Così si legge nell'intervento della Dott.ssa Elena Foddai, "archeologa specializzata in etruscologia e collaboratrice della Soprintendenza ai Beni Culturali" (pag. 21 del documento "Restituzione dei Lavori"):

"La dott.ssa Foddai, archeologa specializzata in etruscologia e collaboratrice della Soprintendenza ai Beni Culturali, ha ricordato che la Tuscia presenta una concentrazione elevata di evidenze archeologiche. (...)

che il banco di tufo, tipico di queste zone, non conserva la compattezza originaria, ma va concepito come una formazione geologica profondamente intaccata da pozzi, cunicoli, cisterne e conserve d'acqua. Pertanto, ha spiegato che questa formazione geologica potrebbe essere un veicolo per la contaminazione e l'inquinamento. (...)

Ha infine affermato che è conveniente sia per Sogin che per il cittadino scegliere un'area meno fitta di presenze archeologiche".

Ed allora non solo - si ripete - non è stato tenuto conto delle richiamate evidenze archeologiche e degli impatti della eventuale collocazione del Deposito di cui è causa, ma neppure è stata considerata la forte presenza di "banchi di tufo" nella zona *de qua*, che potrebbe comportare un danno tanto a livello ambientale quanto per la salute umana atteso che - come rilevato dalla Dott.ssa Foddai - "il banco di tufo, tipico di queste zone, non conserva la compattezza originaria, ma va concepito come una formazione geologica profondamente intaccata da pozzi, cunicoli, cisterne e conserve d'acqua" e, dunque, "potrebbe essere un veicolo per la contaminazione e l'inquinamento".

2.II.c criterio di approfondimento "CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche"

Ai sensi della richiamata Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA, "nelle fasi di localizzazione devono essere valutati i seguenti aspetti: CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche".

In particolare "Deve essere valutato il possibile impatto reciproco derivante dalla vicinanza di infrastrutture critiche o strategiche (quali ad es. i sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e olio combustibile e gli insediamenti strategici militari operativi)".

Or bene, nel richiamato documento "DN GS 00127" avente ad oggetto "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" così si legge (pag. 34):

<p>CA13 Presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche <i>Questo argomento richiede approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi del processo di localizzazione e pertanto l'individuazione nell'area degli elementi indicati viene fornita solo in termini generali.</i></p>
--

Ancora una volta, la Sogin S.p.A. rimanda a successivi "approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi del processo di localizzazione", non operando invece tale analisi prima della individuazione delle aree potenzialmente idonee e dell'inserimento nell'"Elenco" oggi impugnato.

Ed infatti la Sogin S.p.A non ha tenuto in considerazione un dato peculiare della zona in cui insiste l' "Area VT-25": la presenza sul territorio della centrale di Civitavecchia nonché della centrale di Montalto di Castro.

La prossimità di tali strutture non può non influire sulla valutazione dell' "Area VT-25" come non idonea sotto il profilo del possibile " *impatto reciproco*", soprattutto in termini di " *radioattività*".

Così, a tal proposito, si è espresso il Consiglio Comunale di Tarquinia nella più volte richiamata delibera n. 4/2021:

"il Comune di Tarquinia è già sottoposto all'insostenibile gravame delle servitù energetiche di Civitavecchia e di Montalto di Castro, che hanno creato ingenti danni al territorio in termini di inquinamento, di danni alla salute e impatto negativo sull'economia dei territori interessati".

Tanto è confermato nelle " *Osservazioni alla possibile scelta della Tuscia, in particolare del Comune di Tarquinia, come sito unico di deposito delle scorie nucleari*", a firma del Dott. Giovanni Ghirga, Membro del Comitato degli Esperti della Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente (ISDE-Italia) nonché Direttore S. Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, già presentate in sede di consultazione pubblica.

Così, a tal proposito, si legge in tali osservazioni:

"Ad aggravare lo stato di elevata radioattività di fondo è intervenuta, negli ultimi 12 anni, la presenza di una grande centrale a carbone, distante solo pochi chilometri in linea d'aria da Tarquinia, la quale ha utilizzato, per la produzione di energia, circa 5.000.000 di tonnellate di carbone l'anno.

La radioattività del carbone è potenzialmente pericolosa per l'uomo (a seconda della sua qualità). I livelli di radioattività emessi dal carbone sono bassi e non allarmanti, tuttavia sono cumulativi nel tempo e, da questo punto di vista, possono rappresentare comunque una minaccia che non dovrebbe essere ignorata (3,4). (...) La cenere di carbone rilascia nell'atmosfera particelle di queste sostanze chimiche pericolose che sono dannose per le persone che le inalano.

Le ceneri leggere emesse da una centrale elettrica - un sottoprodotto della combustione del carbone per l'elettricità - emette nell'ambiente circostante circa 100 volte più radiazioni di una centrale nucleare che produce la stessa quantità di energia, questo per la protezione dedicata nelle centrali nucleari (5).

Le dosi stimate di radiazioni ingerite dalle persone che vivono vicino alle centrali a carbone sono state rilevate essere uguali o superiori alle dosi alle quali sono esposte le persone che vivono intorno agli impianti nucleari. (...) Questi livelli, frutto di una radioattività naturale di fondo e di una radioattività artificiale, legata alla esposizione decennale ai fumi derivanti dalla combustione del carbone (Tarquinia si trova lungo la linea dei venti prevalenti a bassa quota, rispetto alla centrale a carbone di Civitavecchia, secondo la V.I.A. della stessa centrale), non possono essere ulteriormente aumentati dalla presenza del deposito unico per le scorie nucleari. (...) Infine, vale la pena mettere in evidenza il rischio di leucemia infantile anche in seguito alla esposizione a bassi livelli di radiazioni, quali quelli che sono presenti intorno alle centrali nucleari”.

Non solo.

“L'Area VT-25” ed, in particolare, il Comune di Tarquinia si caratterizza per essere una zona a forte “radioattività naturale”.

Ed infatti, come anche rilevato dal Consiglio Comunale nella richiamata Delibera n. 4/2021, “recenti studi di monitoraggio del radon nella Regione Lazio (ISPRA, Report/Agenti fisici_03 – Report_2013.DTO.DAI_02) hanno evidenziato come già oltre il 10% delle abitazioni familiari monitorate in provincia di Viterbo presentino livelli di radon superiori alla soglia di riferimento di 300 Bq/mc e che in generale il livello del gas radon nella Regione Lazio è sensibilmente superiore alla media nazionale (119 Bq/mc regionali contro 70 Bq/mc nazionale)”.

Tale elemento è anche confermato da quanto rappresentato dalle richiamate osservazioni del Dott. Ghirga, nelle quali così, a tal proposito, si legge:

“Secondo il rapporto Unscear 2000 (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni Ionizzanti) che è stato presentato in passato all'assemblea generale dell'Onu, la Tuscia è tra i cinque posti al mondo con maggior radioattività

naturale di fondo, a causa di particolari rocce vulcaniche (tab. 1 e 2) (1,2). Il fondo di radioattività naturale della Tuscia è elevato: in media 2,4 millisievert (mSv).

La maggior parte della radioattività naturale di fondo è dovuta alle radiazioni emesse dai materiali radioattivi che si trovano naturalmente nelle rocce e nel sottosuolo. In particolare, dal potassio-40, dal rubidio-87, dall'uranio e dal torio che generano il gas radioattivo radon (...).

In conclusione, la zona della Tuscia, in particolare il comune di Tarquinia, non può essere presa in considerazione come sito idoneo al deposito unico di scorie nucleari. Questo territorio è già stato martoriato per oltre mezzo secolo dalla presenza di industrie energetiche molto inquinanti, le quali hanno costretto la popolazione a pagare un prezzo molto caro in termini di salute, di ambiente e di economia territoriale”.

In tal senso anche nella relazione dell'Ing. Nussio si legge come “il monitoraggio del radon nella Regione Lazio (ISPRA, Report / Agenti fisici_03 - Report_2013.DTO.DAI_02) ha evidenziato livelli di radioattività di fondo della provincia di Viterbo sensibilmente superiori alla media nazionale. Tali livelli potrebbero portare ad una complessa fase di taratura della strumentazione di controllo dell'ipotizzato sito e generare sottostime della radioattività derivante dall'operatività del deposito nella fase di avvio”.

Ed allora emerge evidente come non possa certamente ritenersi idoneo un territorio caratterizzato da una forte “radioattività naturale” al quale si aggiunge “la radioattività artificiale” prodotta dalla combustione del carbone ad opera della centrale di Civitavecchia e la cui vicinanza creerebbe un innegabile “impatto reciproco” con il Deposito Nazionale.

E tanto con evidenti e pericolose conseguenze in termini non solo di “taratura della strumentazione di controllo dell'ipotizzato sito” così da generare “sottostime della radioattività derivante dall'operatività del deposito nella fase di avvio”, ma anche in termini di salute in relazione alla “esposizione decennale a fumi derivanti dalla combustione del carbone” che sarebbero “ulteriormente aumentati dalla presenza del deposito unico per le scorie nucleari”.

3. CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELL' "ORDINE DI IDONEITÀ DELLE AREE CNAPI"

Come innanzi evidenziato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 31/2010, la "Sogin deve definire la "proposta di ordine di idoneità delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico" (...) proponendo contestualmente l'ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree".

La stessa Sogin S.p.A. rileva che "non essendo indicata nel testo di legge una definizione del termine "idoneità", ha "approntato un modello di classificazione basato su fattori e specifici criteri valutativi" che "comporta (...) un certo grado di soggettività, in termini di scelta dei parametri di classificazione e delle necessarie interpretazioni dei dati di questa fase di localizzazione".

Così, a tal proposito, si legge a pag. 6 del documento "DN GS 00226":

"Al fine di classificare le aree secondo un ordine di idoneità sono stati individuati 6 fattori che possono esaustivamente rappresentare le condizioni d'area relative ai criteri sopra indicati. Si propone di effettuare la loro valutazione in termini di condizione "Favorevole" o "Meno Favorevole" in base a valori soglia fissati per ciascun fattore.

I fattori sono:

- 1) *Classificazione sismica regionale*
- 2) *Trasporti marittimi (insularità)*
- 3) *Trasporti terrestri*
- 4) *Insedimenti antropici*
- 5) *Valenze agrarie*
- 6) *Valenze naturali*".

Ed allora del tutto discrezionalmente la Sogin S.p.a. individua "6 fattori" secondo cui attribuire un ordine di idoneità alle aree.

Il primo di tali criteri - e non poteva essere altrimenti in ragione di quanto evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente - è proprio la "Classificazione sismica regionale".

Ed allora sia alla luce di tale criterio che del già richiamato Criterio d'esclusione CE2 ("sono da escludere le aree contrassegnate da sismicità elevata"), l'"Area VT-25" non doveva essere inserita nell'"Elenco delle Aree presenti nella proposta di CNAI".

Ed invece come evidenziato sub 1, la Sogin S.p.A. riteneva che solo "la porzione di quest'area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto classificata in Classe C".

Come già rilevato, appare del tutto illogico suddividere l'"Area VT-25", individuata come unica, in due "sotto aree" a seconda che le stesse ricadano nel territorio del Comune di Tarquinia o nel territorio del Comune di Tuscania.

E tanto senza, invece, considerare come rilevante per tutta l'area la presenza della richiamata "Zona Sismica 2B".

Non solo.

La "rimanente porzione appartenente al Comune di Tarquinia è classificata come segue.

FATTORE	PARAMETRO	MISURA DEL PARAMETRO	VALUTAZIONE PARAMETRO	FATTORE VALUTAZIONE
Trasporti terrestri	<i>Distanza da linee ferroviarie idonee</i>	<i>12,1 km</i>	<i>Meno Favorevole</i>	<i>Favorevole</i>
	<i>Percorrenza tot. dei trasporti stradali</i>	<i>10,2 Mln km</i>	<i>Favorevole</i>	
Insedimenti antropici	<i>Distanza dai centri abitati del baricentro dell'ipotetica area di ingombro progetto</i>	<i>4,0 km</i>	<i>Favorevole</i>	<i>Favorevole</i>
	<i>Numero edifici residenziali nell'ipotetica area di ingombro progetto</i>	<i>0 edifici</i>	<i>Favorevole</i>	
Valenze agrarie	<i>% Superficie dedicata a DOPIGP-BIO su totale</i>	<i>30,00%</i>	<i>Meno Favorevole</i>	<i>Meno Favorevole</i>

	<i>superficie agricola (per gli interi comuni interessati)</i>			
Valenze naturali	<i>Presenza di significativi elementi di tutela della natura</i>	<i>Alta presenza</i>	<i>Meno Favorevole</i>	<i>Meno Favorevole</i>

Or bene con riferimento al "fattore di insediamenti antropici", al quale viene data una valutazione "favorevole", così si legge nel documento "DN GS 00026":

"Tale fattore sarà valutato in termini di:

1) *Distanza dell'Area da centri abitati (DCA):*

Favorevole se DCA \geq 3 km

Meno Favorevole se DCA < 3 km

Viene proposto il valore di soglia di 3 km in quanto tale valore rappresenta in buona approssimazione il valore medio della distanza delle Aree Potenzialmente Idonee dai centri abitati".

Dalla semplice lettura di tale documento emerge evidente come sia la stessa Sogin S.p.a. a "proporre" tale valore di "3 km" ritenendolo una "buona approssimazione" del "valore medio della distanza delle Aree Potenzialmente Idonee dai centri abitati".

Non si comprende tra quali valori sia stata calcolata la media né quale sia la motivazione in ragione della quale si assuma tale parametro di riferimento.

Ed allora se si considera che a tale fattore è stata attribuita una "valutazione" "favorevole" in ragione della circostanza che la "distanza dai centri abitati del baricentro dell'ipotetica area di ingombro progetto" è di 4 km, emerge evidente come tale valutazione sia del tutto discrezionale e "soggettiva".

Peraltro non si può non rilevare come il centro abitato sia a 4 km di distanza dal "baricentro dell'ipotetica area di ingombro progetto" e non dell'area stessa (!).

In altri termini la distanza di 4 km viene calcolata con riferimento al solo "baricentro" dell'area in cui sorgerà il progetto che, tuttavia, è più estesa; pertanto la distanza tra il centro abitato ed il confine dell'Area è di certo molto inferiore!

A tal proposito deve ulteriormente ribadirsi, come rappresentato *sub* 2.II.c, l'esposizione del territorio della Toscana e, dunque, anche dell' "Area VT-25", alla presenza di industrie energetiche molto inquinanti, le quali hanno impattato sulla popolazione in termini di salute, di ambiente e di economia territoriale.

La Toscana, come confermato dal rapporto Unsear 2000 (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni Ionizzanti), che è stato presentato nell'ambito della assemblea generale dell'Onu, è tra i cinque posti al mondo con maggior radioattività naturale di fondo a causa di particolari rocce vulcaniche.

Ed allora emerge evidente come non possa certamente ritenersi idoneo ad ospitare il Deposito Nazionale un territorio caratterizzato da una forte radioattività naturale di fondo alla quale si aggiunge la radioattività artificiale prodotta dalla combustione del carbone ad opera della centrale di Civitavecchia e la cui vicinanza creerebbe un innegabile impatto reciproco con tale Deposito.

E tanto con evidenti e pericolose conseguenze anche con riferimento alla salute umana in relazione alla esposizione a fumi derivanti dalla combustione del carbone i cui danni sarebbero ulteriormente aumentati dalla localizzazione del Deposito Nazionale.

In altri termini, la "porzione" di "Area VT-25" ricadente nel Comune di Tarquinia viene classificata in "sottoclasse A2" in base a dei fattori connotati da "soggettività" e che, invece, non tengono conto del criterio oggettivo - e, comunque, da applicarsi prioritariamente - della sismicità.

P.Q.M.

e per quanto ci si riserva di esporre in prosieguo,

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R Lazio accogliere il ricorso con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese e onorari.

Salvis iuribus

Roma, 9 febbraio 2024

Avv. Noemi Tsuno